

ALESSANDRO BERLUTI

*LO STATUTO PONTIFICIO DEL 1848:
IL CONTRIBUTO ALLA REDAZIONE DELL'URBINATE
MONS. GIOVANNI CORBOLI BUSSI*

1. Corboli Bussi e lo Statuto pontificio

Il 14 marzo 1848, Pio IX promulgava lo *Statuto fondamentale per il governo temporale degli Stati della Chiesa*. Salito al trono appena due anni prima, il 16 giugno 1846, aveva subito intrapreso tutta una serie di riforme “liberali” all’interno del regno ma, mai, avrebbe pensato di giungere alla concessione di un governo rappresentativo nel suo Stato. Spinto però dall’incalzare degli eventi, di quel turbine che fu il 1848, anche il papa Pio nominò una commissione col compito di preparare la carta statutaria¹.

Questa venne ad affrontare tutta una serie di problematiche per poter concedere anche nello Stato pontificio la costituzione, data la sua particolare natura, e posto di rilievo nell’elaborazione della carta e nella risoluzione di quelle difficili questioni che essa comportava, legate alla presenza di un sovrano re e sacerdote al contempo, ebbe mons. Giovanni Corboli Bussi.

Nato ad Urbino il 24 settembre 1813², da Curzio Corboli Acquilini, patrizio di Urbino e Senigallia³, e da Costanza Sommi Picenardi, in una nobile famiglia di tendenze moderate, Giovanni “era cresciuto in un ambiente profondamente cattolico ma aperto, anche per i legami con gli Sclopis che permettevano di conoscere i nuovi fermenti diffusi in Piemonte”⁴. Divenuto sacerdote nel 1840, le sue abilissime doti di “giovane dolce e misti-

¹ Questa costituzione è definita dal Wollemborg come “la più interessante ed originale fra le carte costituzionali del nostro quarantotto” [L. WOLLEMBORG, “Lo Statuto pontificio nel quadro costituzionale del 1848”, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1935, p. 529]. Per analoghe considerazioni, vedi pure: N. CORTESE, *Le costituzioni italiane del 1848-’49*, Napoli, 1945.

² Ulteriori cenni biografici - ancorché succinti - alla voce: “Corboli Bussi Giovanni” in G.M. CLAUDI, L. CATRI, (a cura di), *Dizionario Storico-Biografico dei marchigiani*, Ancona-Bologna, 1992, tomo I, p. 197.

³ Ricordiamo che questa era pure la città natale di Pio IX, al secolo Giovanni Maria Mastai dei conti Ferretti.

⁴ G. MARTINA, “Corboli Bussi” in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, 1983, vol. 28, p. 775.

co, sacerdote pio, candidissimo; acceso di cristiana carità; mente elettissima, sottile, erudita”⁵, gli avevano aperto le strade ad una folgorante carriera⁶. Già nel 1843 era Consultore della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari e, nel 1845, sotto Gregorio XVI, era nominato segretario del Sacro Collegio, ufficio che gli comportò di presenziare al Conclave che, il 16 giugno 1846, portava sul trono di Pietro il Cardinal Giovanni Maria Mastai Ferretti, col nome di Pio IX.

L'avvento di questi alla Sede apostolica, fu per Corboli Bussi una svolta decisiva. Il monsignore, “di idee riformatrici ed [...] amico di alcuni tra i più influenti dirigenti del movimento liberale moderato”⁷, seppe conquistare immediatamente l'amicizia e la stima del nuovo pontefice, divenendo “non tanto l'esecutore più fedele delle direttive del papa, quanto il consigliere più ascoltato”⁸, “grazie alla lucidità con cui [...] coglieva rapidamente i punti essenziali dei più complessi problemi, riassumendoli senza difficoltà in chiari rapporti stesi di getto con una limpida calligrafia”⁹; [e] la straordinaria capacità di portare a termine una mole notevole di lavoro, nonostante la malferma salute; la sincerità e il disinteresse¹⁰, uniti ad una

⁵ A. MANNO, *L'opinione religiosa e conservatrice in Italia dal 1830 al 1850 ricercata nelle corrispondenze e confidenze di monsignor Giovanni Corboli Bussi*, Torino, 1910, p. XXIII.

⁶ Un dettagliato elenco degli incarichi ricoperti da Corboli Bussi nel corso della sua attività, è in A. MANNO, op. cit., p. VIII.

⁷ G. CANDELORO, *Storia dell'Italia Moderna*, Milano, 1994, vol. II, p. 429.

⁸ G. MARTINA, *Corboli...*, op. cit., p. 775.

⁹ A testimonianza di questa abilità di Corboli Bussi, si può vedere: P. PIRRI, “Rapporti di Mons. Corboli Bussi dal quartiere generale di Carlo Alberto (Aprile 1848)”, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, 1950, pp. 399-412.

¹⁰ A proposito di queste doti del Corboli, sembra significativo un passo di una sua lettera spedita da Roma al conte Girolamo Palma di Urbino il 23 luglio del 1846: “Non però mi lamento [della mole di lavoro che sono chiamato a svolgere]; anzi ringrazio Iddio che per sua misericordia non isdegni la meschinissima opera mia; e parendomi di non servire nè per ambizione nè per bisogno, forma la mia felicità la coscienza di servire con amore” [Corboli Bussi al conte Girolamo Palma di Urbino, lettera presente presso la Biblioteca Centrale Universitaria di Urbino, Fondo del Comune, busta 106, (vedi anche: L. MORANTI, a cura di, *Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia*, Firenze, 1954, vol. LXXX, p. 160)].

autentica pietà e ad uno zelo illuminato”¹¹.

A ragione di ciò¹², troviamo questo prelado, nella Commissione consultiva di governo¹³, “a cui nei primi giorni di regno Pio IX affidò provvisoriamente lo studio dei problemi politici più urgenti”¹⁴, lo vediamo stendere l’«Editto del perdono» con cui Pio IX concedeva l’amnistia il 16 luglio del 1846, la bozza del decreto sulla stampa del 14 marzo 1847, lo incontriamo negoziatore con Toscana e Piemonte, per la realizzazione della Lega doganale¹⁵, dopo i fatti di Ferrara dell’estate 1847, e in tanti altri atti della curia romana. Certo, però, che uno dei più difficili compiti che ebbe, nella primavera del 1848, fu quello di partecipare alla redazione dello Statuto pontificio.

La sua particolare abilità di fine diplomatico ed accorto politico, gli aveva ben mostrato che in quella primavera quarantottesca, “gli eventi veramente precipita[vano], e guai a coloro che, per imprevidenza o per sinistre intenzioni, anziché seguire spontanei il corso degli eventi, si lasciano da quelli trascinare”¹⁶, come scriveva appunto in quei giorni il fanese Filippo Luigi Polidori, assertore della concessione della Carta statutaria nello Stato papale.

¹¹ G. MARTINA, *Corboli...*, op. cit., p. 774.

¹² Scrive il Candeloro, in ordine al legame tra il Corboli e Pio IX: “Egli [cioè Corboli Bussi] esercitò grande influenza su Pio IX nei primi due anni di pontificato” [G. CANDELORO, op. cit., vol. II, p. 429].

¹³ La Commissione, formata in attesa di nominare il segretario di Stato, era composta dai cardinali Lambruschini, Bernetti, Gizzi e Amat, “cioè due reazionari e due moderati, da monsignor Marini governatore di Roma, anch’esso in fama di reazionario, e da monsignor Giovanni Corboli Bussi, che ne fu segretario” [G. CANDELORO, op. cit., vol. II, p. 428].

¹⁴ G. CANDELORO, op. cit., vol. II, p. 428.

¹⁵ Importante contributo per l’approfondimento di questa vicenda, è quello di P. PIRRI, “La politica unitaria di Pio IX dalla Lega doganale alla lega politica”, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, 1948, pp. 183-196. Qui, fra l’altro, l’Autore ricorda come Pio IX e Mons. Corboli Bussi, si adoperarono “per trovare una soluzione alla questione italiana nell’ambito della legittimità” [P. PIRRI, *La politica...*, op. cit., p. 183].

¹⁶ F.L. POLIDORI, *Sulla necessità di uno Statuto rappresentativo negli Stati pontifici*, Firenze, 1848, p. 3.

Il Corboli Bussi, a letto ammalato, venne ad inviare il suo voto per iscritto alla commissione¹⁷ incaricata dal Papa di redigere la carta. Ciò, è per noi di grande rilievo, perchè permette di conoscere l'opinione che a riguardo aveva il brillante prelado della curia.

2. L'an dello Statuto

A proposito, possiamo innanzitutto parlare di una *idea pubblica* e di una *idea privata* che il Corboli aveva a riguardo della opportunità e della liceità che, nello Stato ecclesiastico, venisse concessa una costituzione.

Quando parliamo di "idea pubblica", ci riferiamo a quella che egli espresse "pubblicamente" ai cardinali della commissione, per iscritto. Il pensiero del monsignore era estremamente chiaro; egli affermava che, a suo giudizio, "non fosse impossibile di conciliare, con opportune condizioni e garanzie, il regime costituzionale coll'indipendenza del capo della Chiesa, [...] [e continuava ritenendo] "superfluo l'esaminare, oggi, se il regime costituzionale sia, politicamente, opportuno a procurare la felicità vera dei popoli nostri"¹⁸. Poi, nel suo discorso, il Corboli esponeva il parere circa quella che, a suo giudizio, sarebbe stata la miglior forma di governo per lo Stato, e scriveva che "perocché, fino a questi ultimi giorni, io avrei sempre creduto che la forma di governo più conveniente alla felicità degli Stati d'Italia fosse la Monarchia pura, temperata da una rappresentanza nazionale puramente consultiva, e deliberativa solamente in quanto alle imposte, che era la forma cui la S. di N.S. aveva rinnovato, in Italia, il primo esempio"¹⁹. [...] Ma poichè il Re di Napoli, per non voler dare, a tempo, le mode-

¹⁷ Il Corboli Bussi, venne a mandare sempre per iscritto i suoi voti, suggerimenti ed obiezioni alla commissione in cui Pio IX lo aveva fortemente voluto; sono riportati in A. MANNO, op. cit., p. 189 e ss. .

¹⁸ A. MANNO, op. cit., p. 192.

¹⁹ Corboli qui allude alla Consulta di Stato pontificia, insediatasi a Roma sul finire del 1847.

rate concessioni, è stato trascinato alle immoderate, e poichè l'esempio di quel regno ha acceso tutta Italia d'una febbre alla quale, nè la Toscana, nè il Piemonte han potuto resistere; mi sembra ormai certo che lo Stato della Chiesa non potrebbe, in altro modo, resistere, fuorché chiamando gli aiuti stranieri. E questo rimedio mi pare, a sopportarsi, più duro del male. [...] Posto adunque a questa scelta mi pare che N.S. scegliendo la costituzione e dividendo, per così dire, la sovranità coi sudditi, non solamente non farà contro i giuramenti che ha prestati, ma anzi li adempirà nel miglior modo che ora si possa; giacchè i suoi giuramenti lo obbligano a non alienare il territorio della Chiesa, e a mantenere la spirituale indipendenza e S.S. farà in modo che i popoli della Chiesa non volgano gli occhi ed il cuore ad altro padrone, nè una protezione straniera, pel Principato, divenga una servitù pel sacerdozio"²⁰.

Dunque, da parte del Corboli, si riteneva necessario concedere la costituzione. Egli affermava, innanzitutto, che ciò non contrastava con l'indipendenza di cui doveva godere il Pontefice, nè veniva a porsi in contrasto con il giuramento che Pio IX aveva fatto ai cardinali - come ogni papa - di mantenere intatto per i posteri ciò che egli aveva ricevuto; si rendeva però ben conto, il prelato, che, ad un tale voto favorevole, aveva influito in maniera determinante la posizione assunta dagli altri principi Italiani. A suo dire, infatti, la miglior soluzione, sarebbe stata per il momento quella di una monarchia consultiva, (opinione che, del resto, lo stesso Minghetti aveva), ma che, poichè Ferdinando II per troppo volere, aveva perso tutto, e gli altri monarchi lo avevano seguito costretti dal moto popolare, anche Pio IX, non poteva fare diversamente²¹, con ciò senza violare i suoi impegni e le sue prerogative canoniche. Se si avesse voluto resistere, l'unico mezzo sarebbe

²⁰ A. MANNO, op. cit., p. 193. Il voto fu dato dal Corboli il 15 febbraio 1848.

²¹ Scrive a proposito il Martina: "Se il Corboli Bussi riteneva preferibile un regime monarchico temperato da una consulta con poteri deliberativi sulle questioni finanziarie, giudicava i romani ancora immaturi per l'autogoverno, e prevedeva che nell'effervescenza del momento gli estremisti avrebbero avuto facilmente il sopravvento nel Parlamento, in pratica concludeva in senso opposto" [G. MARTINA, *Pio...*, op. cit., p. 211].

stato il ricorrere all' Austria, ma la medicina, ci dice il Corboli Bussi, sarebbe stata peggiore della malattia, e sì che, questa volta, Pio IX avrebbe avuto una limitazione nella sua attività spirituale, che, il monsignore, chiama "sacerdotale", dovendosi tenere alle direttive di Vienna.

Ma, a fianco di tale sua "idea pubblica", a favore del fatto che Pio IX conceda lo statuto, ne troviamo pure una "privata". *Privata*, nel senso che venne inviata confidenzialmente, in una lettera personale²², a Federico Sclopis²³. In tale corrispondenza, non che il Corboli Bussi venga a esternare una posizione sostanzialmente differente da quella espressa alla commissione, solo che, qui, egli viene meglio ad inquadrare e ad esaminare le conseguenze che, inevitabilmente, la decisione dei vari sovrani di concedere lo statuto verrà a comportare. Il disegno che egli traccia è di una lungimiranza e limpidezza estrema. Ancora una volta, egli ritiene che non sia il momento di disputare sulla intrinseca bontà dei sistemi costituzionali, dato che il popolo ora questi vuole, e non starebbe a sentire ragioni, ma di una cosa si dice sicuro: "Io credo - scrive il Corboli - certa ad ogni modo una cosa: cioè che, per godere utilmente di questa forma di governo [costituzionale], bisogna ai popoli un amor vero e una cognizione vera della cosa pubblica, insomma una educazione politica, la quale non si fa in un giorno, nè mi par che si trovi per ora in nessuno dei popoli nostri"²⁴. Evidente, dunque, che già il Corboli comprendeva come solo un alto livello di "educazione politica" potesse permettere a questo regime costituzionale - in via di istituzione - di sopravvivere, e si rendeva altrettanto conto di come, l'Italia di allora, ne fosse pressochè priva. Ma oltre, vanno le sue considerazioni. Rimarca come questa corsa agli statuti, sarà deleteria per la penisola tutta; se Carlo Alberto e Leopoldo II, possono infatti concedere tali carte, e anche Pio IX è legittimato a tale concessione, non può però, certo, fare

²² La lettera è datata 2 marzo 1848; trascorsero, quindi, circa quindici giorni di riflessione, rispetto il voto alla commissione, prima che tali idee venissero espresse all'amico.

²³ Questi era il marito di Isabella Avogadro, la quale era nipote della madre di Corboli Bussi.

²⁴ A. MANNO, op. cit., p. 204.

altrettanto l'Austria²⁵, ed il Lombardo veneto sarà in rivolta sintantoché non l'otterrà. “Dunque - afferma il Corboli - a me pare impossibile che si mantenga [l'Austria] un anno in Lombardia senza guerra. E mi pare impossibile che non involva tutti gli Stati italiani”. Comunque, con chiara logica da politico, Corboli, anche in vista di una probabile guerra, quale conseguenza degli statuti, non cambia opinione circa il fatto che pure il papa conceda tale sistema rappresentativo: “La rivoluzione - egli sentenzia all'amico - [...] è meglio averla domani che averla oggi: dunque non v'è altro rimedio che dare nobilmente una parte della sovranità per salvare l'altra parte e la sovranità con essa”²⁶. La logica che il prelato segue nella sua lettera, è di una ferrea impostazione. Comprende che non è il tempo di disquisizioni accademiche circa la bontà intrinseca dei regimi costituzionali, incombendo ora la rivoluzione e mancando il tempo e la quiete per la dissertazione; vede la guerra come conseguenza di tali concessioni da parte dei re italiani, ma non vede soluzione diversa per Pio IX che, al momento, concedere lo Statuto, e attendere poi l'evolversi della situazione.

3. Il *quomodo* dello Statuto

Discusso sull'*an* della carta, una delle prime questioni sul *quomodo* che il prelato ebbe a riferire alla commissione, fu quella sul numero e sulla composizione delle camere, che il nuovo Statuto avrebbe dovuto contemplare.

Su questo importante argomento, il Corboli Bussi, per ben due vol-

²⁵ “Ma dare una costituzione, - scriveva appunto il Corboli - mi par l'Austria appunto l'unica potenza che non possa. Darla a tutto l'Impero con un solo parlamento non può: perchè nè Lombardia, nè Boemia, nè Ungheria nè Gallizia la soffrirebbero così. Darla a ciascuna di queste parti con parlamenti separati non può senza distruggere l'Impero. [...] Avremo dunque la costituzione più o meno in tutta Italia. Poi avremo la guerra” [A. MANNO, op. cit., pp. 204-205].

²⁶ A. MANNO, op. cit., p. 205.

te venne a trattare nei suoi voti che, ammalato, inviava sempre per iscritto alla commissione cardinalizia che stava preparando lo Statuto. E' altamente significativa, la tesi che il Corboli sostiene, perchè mostra come, all'interno della commissione stessa, vi fu una evoluzione di pensiero, da una linea tendenzialmente favorevole alle argomentazioni affermate nei suoi scritti dal Ventura²⁷, (cioè favorevole ad un sistema bicamerale in cui la Camera Alta fosse composta da soli cardinali), ad un'altra decisamente avversa che, alla fine, prevarrà.

Nel primo voto, egli viene ad affermare che, fra la rappresentanza nazionale ed il Sovrano, è d'uopo che vi sia un potere intermedio, "corrispondente alla Camera Alta degli Stati costituzionali, il quale sarebbe, naturalmente, il Concistoro"²⁸. Anzi, aggiunge il Corboli, il Concistoro può veramente essere considerato una Camera Alta, quando quella dei Pari in Francia è solo una "imitazione languida e imperfetta"²⁹ di quella inglese. Il Corboli, come un po' tutti i giuristi del tempo, vedeva infatti nel modello inglese l'ideale del sistema rappresentativo. In Inghilterra, infatti, a differenza di quanto accadeva oltralpe, "le due camere sono una in realtà, perchè, essendo l'interesse della grande proprietà agricola e l'interesse industriale, i due gran perni su cui si aggira tutta la macchina di quel Governo; la Camera Alta rappresenta il primo, la Camera Bassa il secondo e così ambedue concorrono all'equilibrio politico dello Stato"³⁰. Allora, la stessa cosa, aggiunge il monsignore, è presente nello Stato pontificio, in cui due sono i grandi interessi in gioco, quello ecclesiastico e quello materiale del paese, per cui "il Concistoro rappresenterebbe il primo, la riunione dei Deputati laici rappresenterebbe il secondo e l'unione dei due corpi ne costituirebbe l'equilibrio"³¹.

²⁷ Ci si riferisce all'opuscolo pubblicato a Roma il 25 febbraio 1848 dal titolo "Sopra una camera dei pari nello Stato pontificio", redatto appunto dal Ventura, celebre frate teatino, nativo di Palermo, e considerato uno degli oratori più abili dei suoi tempi.

²⁸ A. MANNO, op. cit., p. 190.

²⁹ A. MANNO, op. cit., p. 190.

³⁰ A. MANNO, op. cit., p. 190.

³¹ A. MANNO, op. cit., p. 191.

Se questa era la prima idea che il Corboli Bussi indirizzò alla commissione, egli poi venne a cambiarla. Il dibattito³² che era sorto intorno all'opuscolo del Ventura, aveva probabilmente messo in evidenza i limiti che una tale soluzione comportava, per cui, l'idea, "la cambiarono tutti i membri della Commissione"³³. Spiega il Corboli che egli, sostenendo il Concistoro come camera dei Pari, si basava su due capisaldi, e cioè che le sedute fossero segrete, e che non vi fosse alcuna partecipazione di laici in quella camera. Solo che, tali due pilastri, non potevano essere mantenuti, il "primo perchè alieno affatto dalle pratiche di ogni governo costituzionale"³⁴, in cui le sedute dei parlamenti sono usualmente pubbliche, il secondo perchè nello Stato esiste una Nobiltà ed aristocrazia ereditaria, insieme a molti uomini illustri senza censo, ed è necessario che, eletti dal sovrano, vengano a far parte del parlamento. Quindi al Corboli preme precisare che, non per questo, egli concorda col Ventura, per cui se una camera non è di cardinali, non ha senso crearne un'altra oltre quella dei deputati; ugualmente, la camera elettiva e quella nominata dal Sovrano, incarnano due interessi distinti ed opposti, rappresentando "l'interesse monarchico [l'una] in equilibrio con l'interesse democratico [l'altra]"³⁵. Soluzione, dunque, era che il S. Collegio dovesse trovarsi sopra alla Camera Alta, quale consiglio del principe, e "facente una sola persona con Lui"³⁶. Ci si avviava, dunque, verso la soluzione tricamerale che avrebbe trovato, poi, corpo nello statuto, statuendosi due camere tradizionali ed una che, formata di soli cardinali ed unita al papa, avrebbe goduto del diritto di veto.

³² Per questo, vedi la stampa romana di quel periodo, e, in particolare: L. Wollemborg, op. cit., A. ARA, *Lo Statuto fondamentale della Chiesa. Contributo ad uno studio delle idee costituzionali nello Stato pontificio nel periodo delle riforme di Pio IX*, Milano, 1966. Anche di queste opere, ci siamo giovati nella stesura de: A. BERLUTI, *Lo Statuto fondamentale per il governo temporale degli Stati della Chiesa. 14 marzo 1848*, Tesi di Laurea discussa alla Facoltà di Giurisprudenza, Urbino, A.A. 1994-1995, Relatore Prof. Lamberto Pansolli.

³³ A. MANNO, op. cit., p. 191.

³⁴ A. MANNO, op. cit., p. 131.

³⁵ A. MANNO, op. cit., p. 191.

³⁶ A. MANNO, op. cit., p. 191.

4. Un contributo in quattro punti

Numerose altre difficoltà relative alla stesura della carta costituzionale ed ai problemi che in essa dovevano essere risolti circa l'organizzazione dello Stato, erano affrontate dal Corboli Bussi, nei suoi voti che inviava regolarmente alla Commissione di ecclesiastici che Pio IX aveva nominato con l'intento palese, ma mai dichiarato, di redigere il testo dello Statuto. "Or mi sembra - scriveva con la solita precisione ed immediatezza il Corboli Bussi - che le difficoltà possano ridursi a quattro capi: 1° Se lo Stato pontificio dovesse ricevere le sue sanzioni legislative dalla rappresentanza nazionale, piuttosto che dall'autorità sovrana, potrebbe il Capo della Chiesa essere costretto a subire, nei suoi propri Stati, alcune di quelle leggi anticanoniche, contro le quali è sovente obbligato a protestare negli Stati altrui. 2° La rappresentanza nazionale volendosi ingerire nelle relazioni politiche della Santa Sede con gli altri potentati potrebbe anche implicarvi le relazioni ecclesiastiche e religiose. 3° Le spese che il S. Pontefice deve sostenere pel Governo della Chiesa Universale, potrebbero non essere dalla rappresentanza nazionale agevolmente consentite, tanto più che potrebbe dirsi, non senza qualche apparenza di ragione che, siccome d'ogni Governo devono essere fatte le spese dai governati: così del Governo della Chiesa Universale, dovrebbero gravarsi tutte le Chiese dell'orbe cattolico e non già i soli sudditi pontifici. 4° Finalmente, trattandosi di una sovranità elettiva, per una parte sarebbe difficile che la rappresentanza nazionale fosse per contentarsi di assistere all'elezione del Sovrano senza punto ingerirvisi; per l'altra il sostituire all'elemento laicale una ingerenza nella elezione del Capo della Chiesa, [...] sarebbe contrario alla legge di un Concilio generale³⁷,

³⁷ Il Corboli si riferisce al decimoquarto concilio lionese che, in data 1° novembre 1274, "promulgò trentun canoni fra i quali l'*Ubi periculum*, per rendere più sollecita l'elezione pontificia: a tale costituzione risale l'istituzione del conclave" [M. NICCOLI, *Enciclopedia Italiana*, vol. XXI, voce "Lione", p. 229].

quale fu quello di Lione”³⁸. Esposte le quattro principali difficoltà che al Corboli sembravano minare la realizzazione dello Statuto, il prelato si dilungava subito nei suoi voti a prospettare quelle che, a suo giudizio, erano le vie da percorrere per evitare di cadere in tali posizioni inconciliabili con la natura dello Stato pontificio.

4.1 La tutela della superiorità delle leggi canoniche sulle civili: le materie miste

Seguendo l'esposizione del Corboli, egli riteneva, innanzitutto, che il primo problema relativo all'eventuale accettazione da parte del Papa di leggi anticanoniche, sarebbe stato risolto con la semplice statuizione che al solo sovrano spettasse la sanzione delle leggi. La soluzione che il Corboli adottava, era tutt'altro che pacifica; la Costituzione di Cadice del 1812, aveva infatti stabilito che, dopo tre rifiuti di sanzione da parte del re, una legge approvata dal parlamento sarebbe ugualmente entrata in vigore. E, in Italia, gli echi di questa costituzione erano tutt'altro che dimenticati, se è vero che, a Bologna, alcuni chiedevano³⁹, proprio sull'esempio di tale carta, l'elezione indiretta dei deputati, attraverso i consigli municipali. La soluzione del Corboli, rientrava invece nella linea più moderata che la costituzione francese del '30, ed anche quella più democratica del Belgio del 1831, avevano consacrato; anche gli altri sovrani italiani, del resto, avevano lasciato a sé la sanzione delle leggi. Il Corboli, però, si rendeva conto di un pericolo insito in questa situazione; se il sovrano avesse ripetutamente rifiutato di sanzionare una legge approvata dal parlamento, esso avrebbe inevitabilmente perso il favore popolare, e si sarebbe creato un pesante scon-

³⁸ A. MANNO, op. cit., p. 190.

³⁹ Il sistema di elezione a suffragio universale per via indiretta, richiamava in parte la legislazione allora vigente nello Stato per le cariche provinciali. Il forte richiamo al municipio, poi, si spiega con il fatto che Bologna, da sempre, non si era mai sentita integrata totalmente nello Stato pontificio, quale punta estrema verso nord, a ridosso di Toscana e del Regno Lombardo Veneto.

tro fra potere legislativo e potere esecutivo. Vi era, poi, il rischio che, la pressione popolare e la stampa, che il Corboli ben vedeva influenzare facilmente Pio IX, avrebbero potuto anche portare il pontefice a sanzionare delle leggi da lui non volute e contrarie ai Sacri canoni. Allora, dovendosi evitare che “il papa sia costretto a subire nel proprio dominio alcuna di quelle leggi contro le quali ha l’obbligo di protestare negli Stati altrui”⁴⁰, il Corboli suggeriva di precludere alle Camere la possibilità di trattare le materie su cui sarebbe potuto sorgere conflitto con la religione. Pertanto, veniva riproposta la tradizionale distinzione delle materie legislative in temporali, miste ed ecclesiastiche. Quindi, raccomandava il monsignore, di affermare come i Consigli avessero potuto deliberare su tutte le questioni, in linea di principio e, anziché scrivere le sole materie in cui essi avrebbero avuto competenza, elencare le materie su cui il parlamento non avrebbe potuto deliberare, ricomprendendovi fra queste le materie miste ed ecclesiastiche, poichè, scriveva il Corboli alla commissione, “stimerei di migliore effetto e più sicuro ad un tempo l’annoverare le categorie degli affari misti, che debbono rimanere eccettuati dalla facoltà legislativa dei consigli, che enumerare gli oggetti di questa autorità medesima”⁴¹. Inoltre, aggiungeva il prelado, anche gli affari ecclesiastici sarebbero stati ovviamente esclusi dalle competenze del parlamento e, in tema di affari misti tolti alla conoscenza del parlamento, “l’iniziativa (secondo il linguaggio costituzionale) [...] sia riservata esclusivamente al Sovrano”⁴². L’abile diplomatico, dunque, che veniva ad escludere al parlamento la trattazione di due categorie di materie, intuiva però le polemiche che sarebbero sorte nel momento in cui, concretamente, si sarebbe posta la questione di quali fossero le materie miste, e perciò, al fine di evitarla una volta per tutte, suggeriva di elencare le materie miste nella carta, sembrandogli che “potessero annoverarsi e l’immunità personale del clero e quella della Chiesa, la proprietà ecclesiastica, l’istruzione pubblica, la stampa la moralità pubblica e la legislazione matri-

⁴⁰ A. MANNO, op. cit., p. 171.

⁴¹ A. MANNO, op. cit., p. 199.

⁴² A. MANNO, op. cit., p. 199.

moniale. Ovvero, più chiaramente e con minor pericolo di qualche omissione, potrebbe spiegarsi che sono affari ecclesiastici: l'immunità personale del clero e l'immunità locale, la proprietà ecclesiastica, l'istruzione pubblica, in quanto ha relazione con la religione e la morale, o con l'insegnamento clericale nei Seminari, le leggi riguardanti la moralità pubblica e la censura religiosa della stampa, le leggi matrimoniali. Intorno alla quale ultima cosa non sarebbe forse inopportuno di spiegare, fin d'ora, che qualunque giudizio di tribunali civili sopra gli effetti civili del matrimonio o degli sponsali non potrà mai fondarsi sopra altra base che sul giudicato ecclesiastico"⁴³.

Piuttosto lungo l'elenco che il Corboli Bussi metteva di quelle che, a suo giudizio, erano le materie miste, ma ciò si spiegava con il fatto che l'ecclesiastico si rendeva conto della difficoltà che, la divisione fra potere temporale e spirituale avrebbe creato, e che si sarebbe al massimo evidenziata proprio in queste materie miste. E, a Roma, dove sino ad allora il sacerdote era stato anche sovrano, le materie miste erano più abbondanti che altrove. "Qui, - evidenzia il Wollemborg - il terreno più delicato, qui il punto di più sottile difficoltà, in quanto si trattava di realizzare nello spirito e nel testo dello statuto questo *tour de force* giuridico-politico: distinguere nella persona del sovrano il Pontefice ed il Principe, delimitare le due sfere d'attribuzioni"⁴⁴. Dunque lodevole il tentativo operato dal Corboli, di venire a stendere una elencazione, ma certamente criticabili, da parte dei liberali, le sue prese di posizione. Parlare d'immunità del clero, quando la rivoluzione francese aveva affermato l'uguaglianza, che le carte costituzionali volevano proprio consacrare, era certo segno ostile ai desideri dei tempi. Ciò, dunque, "autorizzerà le vivaci critiche di un Farini, di un Gabussi, di un La Farina: ma, dal punto di vista della Corte Romana, come restringere ancora quello che già doveva apparire un programma minimo, senza togliere ogni carattere ecclesiastico allo Stato della Chiesa?"⁴⁵.

⁴³ A. MANNO, op. cit., p. 199.

⁴⁴ L. WOLLEMBORG, op. cit., p. 568.

⁴⁵ L. WOLLEMBORG, op. cit., p. 569.

4.2 Libertà della Santa Sede nelle relazioni internazionali

Il principale problema che mons. Corboli Bussi poneva, perchè fosse possibile anche nello Stato pontificio “accostarsi al regime costituzionale, salva la coscienza dell’ Augusto capo della chiesa”⁴⁶, relativo alle materie miste, non era però il solo. Altro ostacolo che a ciò intravedeva, era la possibile ingerenza che le Camere avrebbero potuto attuare nelle relazioni internazionali della Santa Sede. Insomma, la questione era, ancora una volta, di dover limitare l’ingerenza che il parlamento avrebbe potuto avere in materie religiose, considerate questa volta, però, da un’angolatura sovranazionale, cioè dei rapporti del capo della cattolicità con gli altri monarchi, in questioni religiose.

La soluzione che il Corboli prospetta, è alquanto lineare. “Sarebbe assolutamente indispensabile - egli scrive - un articolo [dello statuto] pel quale si dichiarasse incostituzionale ogni allusione che la rappresentanza nazionale, o alcuno dei suoi membri, facesse alle relazioni del capo della Chiesa cogli Stati della Cristianità, pigliandone occasione da quelle relazioni commerciali o politiche in cui può consistere l’interesse materiale dello Stato”⁴⁷. Sostanzialmente d’accordo, su una tale soluzione del problema, si poneva pure la stampa. *La Bilancia*, nell’articolo del 3 marzo ‘48, scriveva infatti a riguardo: “Si distingueranno rigorosamente le relazioni che sono fra il Sommo Pontefice e i Governi e nazioni estere riguardanti gli interessi della religione, e le relazioni puramente e semplicemente internazionali. Solo queste ultime entrerebbero nella gestione ministeriale. In caso d’interferenza il Ministero potrebbe soltanto prender impegno *ad referendum*; e in caso estremo il parlamento potrebbe richieder la nomina di un commissario, il quale, salva sempre la questione religiosa, trattasse della questione internazionale”⁴⁸. Soluzione non facile da attuare, quella qui pro-

⁴⁶ A. MANNO, op. cit., p. 190.

⁴⁷ A. MANNO, op. cit., p. 191.

⁴⁸ *La Bilancia*, 3 marzo 1848, cit. in L. WOLLEMBORG., op. cit., p. 570.

posta, in concreto, essendo praticamente tutt'altro che semplice distinguere le relazioni internazionali *tout court*, da quelle implicanti questioni religiose. *Il Contemporaneo* del 17 febbraio '48, si soffermava, invece, nell'illustrare i vantaggi che la stessa popolazione dello Stato avrebbe avuto da una tale separazione e non ingerenza negli affari internazionali della Santa Sede. Il pericolo, scriveva l'Agostini, era quello che gli abitanti degli Stati ecclesiastici avrebbero potuto subire delle rappresaglie da parte degli altri sovrani, per certe prese di posizione della Santa Sede, per cui era ampiamente preferibile rimanere estranei, come Stato territoriale, da tali questioni.

4.3 Le spese del papa per la cura delle anime nell'Orbe cattolico

Il terzo problema che il Corboli adduceva, era di natura economica. Egli sapeva che, da sempre, erano stati i sudditi del papa a farsi carico, con le imposte, delle spese che la Chiesa sosteneva per la sua missione universale, per il mantenimento della corte, dei nunzi e delle rappresentanze diplomatiche all'estero, per i conclavi, e sapeva pur bene come, da ciò, le casse dello Stato fossero state abbondantemente dissanguate⁴⁹. Chiaro, dunque, che un parlamento nazionale, avrebbe poi incontrato molte difficoltà nell'approvare un bilancio in cui, i propri elettori, avrebbero dovuto versare somme che non tornavano ad immediato e diretto loro vantaggio attraverso opere e servizi all'interno dello stesso Stato. Per questo, il prelado riteneva di risolvere la questione prevedendo che fosse già in sede statutaria contemplata questa spesa come approvata già per ogni anno, così che le

⁴⁹ A tal proposito, il Candeloro scrive: "E' necessario a questo punto ricordare che lo Stato pontificio era essenzialmente uno strumento, o un punto d'appoggio politico-territoriale per la Chiesa cattolica e che pertanto gli interessi generali, dei quali i gruppi dominanti della Corte di Roma avevano il compito di preoccuparsi, erano in primo luogo quelli della Chiesa e solo subordinatamente quelli dello Stato. Alle esigenze della politica generale del Papato in Europa, fu quindi subordinata la politica finanziaria della Corte romana" [G. CANDELORO, op. cit., vol. I, p. 132].

Camere non avrebbero potuto fare obiezione. E, per minimizzare tale uscita, scriveva: “Sembra che il solo titolo della Lista Civile (sebbene questo titolo dovrebbe cambiarsi come poco conveniente alla dignità del capo della Chiesa) potrebbe bastare ad assicurare quel mezzo milione di scudi a cui in fatto si riduce tutto ciò che costano allo Stato, la dotazione dei SS. Palazzi Apostolici, il mantenimento del S. Collegio e le Congregazioni ecclesiastiche e le spese della Diplomazia all’estero”⁵⁰. Ma, l’acutezza del Corboli, andava ben oltre la prospettata soluzione. Rendendosi ben conto di come tale sua proposta avrebbe inevitabilmente incontrato il malumore delle classi liberale e borghese, il prelato, in una sorta di *do ut des*, ritenne necessario che “il Clero dello Stato pontificio [fosse] chiamato a contribuire alle pubbliche gravanze”⁵¹, rinunciando alle immunità reali di cui, sino a quel momento, aveva ampiamente goduto. A motivo di tale rinuncia, il Corboli chiedeva proprio che nello Statuto fosse messo “quale ragione canonica dell’implicita rinuncia” che “siccome il Pontefice deve, colle rendite dello Stato, sostenere le spese del Governo della Chiesa Universale; così, in via di compenso, sottopone le proprietà ecclesiastiche alle medesime gravanze cui saranno soggette le proprietà civili”⁵². Il prelato, ben due volte, era ritornato sulla necessità di dare una spiegazione canonico-ecclesiastica alla proposta di sottoporre le innumerevoli proprietà ecclesiastiche al comune regime fiscale. Probabilmente, questo pensiero assillante⁵³ del “motivare” poteva spiegarsi col fatto che, il popolo, *magna voce*, chiedeva una tale tassazione, e non volendo far sembrare che ragioni di opportunità⁵⁴ contingente avessero spinto il papa a tale deliberazione, il Corboli intendeva spiegarla e farla apparire come contropartita per il sostentamento della Chiesa Univer-

⁵⁰ A. MANNO, op. cit., p. 191.

⁵¹ A. MANNO, op. cit., p. 195.

⁵² A. MANNO, op. cit., p. 198.

⁵³ Lo si ritrova tanto nel voto rassegnato alla commissione il 17 febbraio, quanto in quello del 1 marzo 1848.

⁵⁴ L’Ara ritiene che le ragioni di opportunità, furono quelle che determinarono a tale concessione, e non tanto motivi di eguaglianza; cfr. A. ARA, op. cit. .

sale, che il bilancio statale avrebbe annualmente sopportato. Anche in questo caso, però, la soluzione adottata in concreto dalla curia, fu un abilissimo compromesso fra necessità reale e principio. Infatti, si stabilì che, allorché il pontefice dava la sua sanzione, come per tutte le leggi, anche a quelle relative ai tributi, egli si obbligava, ogni volta, ad accompagnarle con una speciale deroga, giusta la quale anche i beni ecclesiastici, altrimenti immuni, sarebbero stati tassati. Dunque, di diritto, i beni ecclesiastici continuavano a rimanere coperti da immunità reale, di fatto, anche essi erano assoggettati ai pagamenti. Una tal soluzione, si spiegava anche con le necessità di politica internazionale della Santa Sede; negli altri Stati, il clero stava duramente lottando per mantenere l'immunità dal pagamento di tributi, e dunque Roma non poteva attuare nel suo Stato ciò che, altrove, contestava, per cui questo *escamotage* accontentava tutte le parti⁵⁵. La delicatezza e la prudenza con cui ci si mosse in ordine alla questione dei tributi, è indice dell'importanza che, ad essa, veniva attribuita. I liberali, infatti, sapevano che "la chiarezza [dei bilanci] è a base di ogni sistema democratico"⁵⁶, il popolo chiedeva il controllo delle spese, tanto che questo era stato uno dei primi argomenti affrontato dalla Consulta creata da Pio IX con la relazione⁵⁷ di mons. Morichini: non ci si poteva dunque assolutamente permettere di compiere errori, concedendo troppo o troppo poco. In un caso, sarebbe stato impossibile tornare indietro, nell'altro, con la forza si sarebbe ottenuto quanto non spontaneamente concesso.

⁵⁵ Ad es., anche i religiosi, prima che lo Statuto apparisse, scrissero al card. Antonelli di voler, spontaneamente, pagare i tributi, offrendo "a Sua Santità una spontanea e generosa offerta di voler contribuire con le loro facoltà alle suindicate urgenze, che tanto interessar debbono ogni cittadino per il bene dello Stato" [A. ARA, op. cit., p. 180, in nota].

⁵⁶ A. LODOLINI, "Il parlamentino liberale della consulta di Stato pontificio (1847)" in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1951, p. 328. Il Lodolini scrive anche: "E' da riconoscere, [...] che la chiarezza e l'onestà del bilancio è la prima rivelazione di un ordine liberale" [A. LODOLINI, op. cit., p. 329].

⁵⁷ La relazione è riportata da L.C. FARINI, *Lo Stato Romano dal 1815 al 1850 secondo Luigi Carlo Farini*, Firenze, 1853, vol. I. Alcuni commenti in A. LODOLINI, op. cit. .

4.4 Il Collegio cardinalizio unico elettore del romano pontefice

Quarta ed ultima difficoltà riportata dal Corboli Bussi, era quella del pericolo che le assemblee avessero, poi, rivendicato di partecipare - alla morte del papa -, alla elezione del nuovo pontefice il quale, al contempo, era pure sovrano dello Stato. L'argomento che si pone, era in quei giorni sulla bocca di tutti. Nel mostrare lo Statuto come un "ritorno alle origini"⁵⁸, infatti, era stato evidenziato come proprio, un tempo, il popolo partecipasse all'elezione del papa⁵⁹, e che quindi, concedergli ora una Camera rappresentativa, era un dargli qualcosa di più limitato rispetto a quanto già esercitato nel passato. Ma, se un tale argomento, messo in circolazione proprio dalla curia, per far sì di limitare in senso conservatore la portata della carta che si stava per concedere, aveva un aspetto positivo, mostrava anche il rovescio della medaglia: affermare che il popolo aveva partecipato all'elezione dei papi. Si temeva, dunque, che una tale richiesta sarebbe potuta tornare in auge. Ed allora il Corboli propose una soluzione drastica. "Io non troverei - scrive il monsignore - se non che un solo rimedio e sicuro; cioè che si dichiarasse la rappresentanza nazionale, ossia la riunione dei deputati, sciolta di diritto al momento stesso della morte del sovrano; di modo che il successore avesse a convocare una nuova riunione. [...] Del resto non mancano esempi di Costituzione nelle quali la Camera dei Deputati si scioglie alla morte del sovrano; e in tutte poi esiste una disposizione analoga, quale quella che al sovrano attribuisce la facoltà di sciogliere la camera ogni volta che lo reputi necessario"⁶⁰. Due, dunque, gli argomenti a sostegno della sua

⁵⁸ Tanto parte dei liberali, come alcuni fra i reazionari, mostravano lo Statuto come il ritorno ad una forma già esistita all'interno degli Stati. Per i primi, infatti, ciò era un modo per non allarmare eccessivamente gli ambienti più retrivi della curia romana, per i secondi, una maniera con cui tentare di <<arginare>> in senso conservatore la concessione statutaria oramai alle porte. Cfr.: A. ARA, op. cit., p. 119 e ss.

⁵⁹ Per la partecipazione del popolo all'elezione del papa, vedi, fra gli altri: J. GAUDEMET, *Il diritto canonico*, Torino, 1991.

⁶⁰ A. MANNO, op. cit., p. 192.

affermazione, e nel secondo, in particolare, si accennava all'idea che se in qualunque istante il sovrano può sciogliere la camera, non sarà cosa strana che, quell'istante, venga previsto anche dallo statuto in relazione alla morte del papa-re. Ma, il Corboli, non si riteneva soddisfatto da questa sua sola proposizione, e da un abbozzo di statuto che gli era giunto, in cui si prevedeva che, comunque, il ministero in carica avrebbe continuato, durante la sede vacante, ad operare, egli, commentava che, nell'interregno, la sovranità spettava ai cardinali⁶¹, per cui il Governo avrebbe dovuto ottenere la fiducia di questi. Pertanto, proprio per lasciare ai porporati libertà di Governo, "mi sembra contrario ai diritti del Sacro Collegio - scrive il monsignore - il dichiararsi che, nel tempo di Sede vacante i ministri continuano, senz'altro, le loro funzioni [...]. Le Costituzioni Apostoliche sopra la Sede vacante danno al S. Collegio il diritto di confermare Ministri, di dar loro per Capo e Presidente il Segretario del S. Collegio [...] e di ricever il giuramento di fedeltà come lo ricevono i nuovi Sovrani"⁶².

5. Il contributo di Corboli Bussi nella redazione del testo dello Statuto

5.1 Il proemio

Esaminata l'impostazione globale della questione, con cui il Corboli Bussi veniva ad esprimere i principi fondamentali che, a suo dire, dovevano assolutamente essere inseriti nel testo statutario, stante la natura propria ed intrinseca dello Stato pontificio, soffermiamoci ora sulla Carta che il 14 marzo 1848, nel suo secondo anno di pontificato, Pio IX concesse allo Sta-

⁶¹ Giova ricordare come il Corboli fosse stato Segretario del Conclave che elesse Pio IX, e che, pertanto, era perfettamente a conoscenza di quali fossero le prerogative spettanti al Sacro Collegio durante l'interregno.

⁶² A. MANNO, op. cit., 196.

to, al fine di evidenziare quali degli apporti esternati dal prelato alla Commissione cardinalizia, vennero effettivamente inseriti nel testo della legge fondamentale.

Intanto è d'uopo considerare immediatamente il proemio,⁶³ “molto più ampio di quelli delle altre carte *octroyees*”,⁶⁴. Esso era opera del solo Corboli Bussi, ed era stato giudicato positivamente da Pio IX il quale “disse ad un certo punto valere un Perù”,⁶⁵. In questa introduzione, il prelato veniva chiaramente a ricollegare le antiche istituzioni della Chiesa con questa nuova concessione, al fine di evitare che apparisse una innovazione rivoluzionaria, e per garantirne nel futuro una interpretazione ortodossa, legata allo spirito conservatore della Curia romana, “come già avevano fatto Luigi XVIII nel 1814 ed un mese prima, [...] Leopoldo II di Toscana”⁶⁶. Si iniziava, allora, con il dire che, nei due anni trascorsi, “nelle istituzioni di cui finora dotammo i Nostri sudditi fu nostra intenzione di riprodurre alcune istituzioni antiche le quali furono lungamente lo specchio della sapienza degli augusti nostri Predecessori, e poi col volgere dei tempi volevansi adattare alle mutate condizioni per rappresentare quel maestoso edificio che erano state da principio”. Dunque, chiaramente il papa, così scrivendo “riannoda[va] l'opera sua a quella dei suoi antecessori, le cui istituzioni volevano essere adattate ai tempi e alle mutate situazioni”⁶⁷. Quindi, spiegava il Corboli, sempre parlando a nome del papa, che “per questa via pro-

⁶³ Per il testo del proemio e dello Statuto, vedi: A. ACQUARONE, *Le costituzioni italiane*, Milano, 1958.

⁶⁴ N. CORTESE, op. cit., p. LXXVI.

⁶⁵ A. MANNO, op. cit., p. 207.

⁶⁶ N. CORTESE, op. cit., p. LXXVI.

⁶⁷ D. ZANICHELLI, “Lo Statuto fondamentale pel Governo temporale degli Stati della Chiesa” in *Rivista storica del Risorgimento italiano*, 1895, p. 83.

cedendo, eravamo venuti a stabilire una Rappresentanza consultiva⁶⁸ di tutte le Provincie [...], e aspettavamo che la bontà dei risultamenti avesse lodato l'esperienza che primi Noi facevamo in Italia". Con tali parole, si rimarcava l'idea che, la monarchia consultiva, sarebbe stata la miglior forma di governo per lo Stato, e "sembrava volersi dire che questo primato doveva compensare il ritardo nella concessione dello statuto e l'attesa <<de' risultamenti>> giustificarlo"⁶⁹. A questo punto, il papa spiegava le motivazioni che lo avevano portato alla sua scelta di concedere la forma rappresentativa pure nel suo Stato, "quasi gettando la responsabilità delle eventuali conseguenze sugli altri sovrani italiani e sulla scarsa maturità politica del Paese"⁷⁰, e scriveva: "Poichè i nostri vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere il beneficio di una rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa, Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli Nostri, nè fidar meno della loro gratitudine". "Come si vede, il papa confessava che l'unico motivo pel quale dava istituzioni libere ai suoi sudditi consisteva nel fatto che i sovrani italiani le avevano prima elargite; e con questa confessione ci pare togliesse all'atto suo quel carattere di spontaneità"⁷¹, che tanto egli come la curia, avevano cercato di ostentare in questa

⁶⁸ Si allude alla Consulta di Stato, concessa da Pio IX nell'autunno dell'anno precedente. La Consulta, se si pensa alla situazione di soli due anni addietro col papato conservatore di Gregorio XVI, era una concessione estremamente generosa, ma ben appunta il Ghisalberti quando conclude che la Consulta di Stato "quando nasce è già vecchia, già superata dagli eventi: la si annuncia senza avere idea di quello che si farà, oscillando tra un Consiglio di Stato alla francese e una specie di supremo organo dello Stato, al di sopra di tutti gli istituti amministrativi. Accolta da speranze eccessive, all'armerà sin dal suo inizio il Governo, tanto che il Papa, pur amando e apprezzando molti tra i consultori, diffiderà dell'istituto e finirà con l'abbandonarlo, come apparirà chiaro il giorno in cui, proclamato lo Statuto, non si trasformerà la consulta in Consiglio di Stato, ma si creerà un organo del tutto nuovo" [A.M. GHISALBERTI, *Nuove ricerche sugli inizi del pontificato di Pio IX e sulla Consulta di Stato*, Roma, 1939, p. 59].

⁶⁹ N. CORTESE, op. cit., p. LXXVI.

⁷⁰ N. CORTESE, op. cit., p. LXXVI.

⁷¹ D. ZANICHELLI, op. cit., p. 84.

concessione, mantenendo segreti tutti i lavori, e facendoli svolgere da una commissione formata da soli ecclesiastici. Perdi più, aggiungeva che i nuovi ordinamenti istituzionali, dovevano essere ricollegati a quelli dell'epoca comunale, poichè "ebbero in antico i nostri Comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione sovrana. Ora non consentono certamente le condizioni della nuova civiltà, che si rinnovi sotto le medesime forme pel quale la differenza delle leggi e delle consuetudini separava soventi l'un comune dal consorzio dell'altro. Ma noi intendiam di affidare questa prerogativa a due consigli di probi e prudenti cittadini nell'uno da Noi nominati, nell'altro deputati da ogni parte dello Stato [...]: i quali rappresentino gli interessi particolari di ciascun luogo dei nostri domini e saviamente gli contemperino con quell'altro interesse grandissimo d'ogni Comune e d'ogni Provincia che è l'interesse generale dello Stato". Con tali affermazioni⁷², si veniva chiaramente a sancire come i deputati non sarebbero stati i rappresentanti della nazione⁷³, bensì i rappresentanti del collegio elettorale che li aveva eletti. "Ed è curioso a questo proposito notare come [in] [...] questa disposizione lo Statuto toscano assomigliasse al romano, forse perchè in ambedue la tendenza a considerare lo Stato come una specie di aggregato di Municipi o di gruppi sociali [...] era spiccatissima in Toscana per le tradizioni storiche, nello Stato pontificio

⁷²“Qui si potrebbe contestare l'esattezza storica dell'asserzione intorno alla piena autonomia legislativa dei comuni componenti lo Stato pontificio, la quale non è mai esistita, almeno dopo che esso assunse la forma di vero e proprio principato” [D. ZANICHELLI, op. cit., p. 85]. Si è ritenuto di dire che lo Stato pontificio moderno, si possa far nascere con l'opera del card. Albornoz, e le sue Costituzioni egidiane promulgate a Fano nel 1357, e rimaste in vigore sino al 1816. In tal senso, vedi pure la voce “Albornoz” ne *l'Enciclopedia italiana*, vol. II, che riporta una tesi analoga.

⁷³ Il Corboli non fu questa volta ascoltato dalla commissione, a cui aveva scritto: “Noterei [...] in primo luogo, che i deputati del consiglio elettivo rappresentino la Nazione in complesso e non le provincie ove furono eletti, come è detto nell'art. 50 della costituzione di Napoli” [A. MANNO, op. cit., p. 196], per cui nel proemio dovette esporre la tesi da lui non condivisa.

per paura di dare una troppo grande importanza al popolo”⁷⁴. A dar tono all’atto, non mancava poi una solenne conclusione: “Siccome poi nel nostro principato non può essere disgiunto dall’interesse temporale dell’inter-na prosperità l’altro più grave della politica indipendenza dello Stato della Chiesa, pel quale stette altresì l’indipendenza di questa parte d’Italia, così non solamente riserviamo a Noi e ai successori Nostri la suprema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti consigli determinate, e il pieno esercizio dell’Autorità Sovrana nelle parti di cui al presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì di mantener intera l’autorità Nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte colla religione e la morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la cristianità che nello Stato della Chiesa, in questa nuova forma costituito, nessuna diminuzione patiscano le libertà e i diritti della Chiesa medesima e della Santa Sede, nè veruno esempio sia mai per violare la santità di questa religione che noi abbiamo l’obbligo e la missione di predicare a tutto l’universo come unico simbolo d’alleanza di Dio cogli uomini, come unico pegno di quella benedizione celeste per cui vivono gli Stati e finiscono le Nazioni”. Dunque, estremamente chiara era la riserva al suo potere, che, in questo termine di proemio, Pio IX si faceva, facendo dipendere da lui solo la sanzione, dunque l’accettazione, di ogni legge, che le Camere avessero votato, ciò a tutela dell’indipendenza dello Stato e della Santa Religione. A proposito lo Zanichelli commenta: “Qui, come ognun vede, appare il preconconcetto di mantenere incolumi non solo i diritti veri della Chiesa e della religione, ma anche molte di quelle usurpazioni sui diritti incontrovertibili dello Stato che qualunque riforma, per quanto timida e remissiva, doveva intaccare. Perché <<l’indipendenza dello Stato della Chiesa, la conservazione della libertà e dei diritti della Chiesa e della Santa Sede>> di cui qui si parla, esigevano la supremazia dei chierici sui laici nella società, l’asservimento del potere temporale allo spirituale”⁷⁵. Insomma, in tutta questa seconda parte del proe-

⁷⁴ D. ZANICHELLI, op. cit., p. 85.

⁷⁵ D. ZANICHELLI, op. cit., p. 86.

mio, “si vogliono chiaramente mettere in luce gli elementi che impediscono una completa assimilazione dello Stato papale agli altri Stati costituzionali”⁷⁶.

5.2 I singoli articoli

Passando ora al testo statutario il primo articolo non aveva visto accolte le istanze del Corboli, il quale avrebbe voluto iniziare con l’affermazione che “la religione Cattolica, Apostolica e Romana [è] l’unica religione dello Stato, nessun altro culto vi può essere ammesso, salvo le eccezioni sino ad ora tollerate”⁷⁷. Un articolo per certi versi simile, del resto, era stato inserito pure nello statuto carloalbertino, proprio al principio della Carta, ma qui, nello Stato della Chiesa, non solo sembrava ovvio quanto si sarebbe voluto esplicitamente esternare, ma soprattutto, anche per non sottolineare troppo la ecclesialità dello Stato⁷⁸, da certi gruppi contestata, si preferì iniziare con una disposizione simile a quella che lo Statuto toscano⁷⁹ poneva all’art. 1, rifacendosi, cioè, alla maniera seguita da uno Stato verso cui l’*intelligenza* liberale romana mostrava simpatie.

Anche l’art. 4, non vedeva accolta l’opinione espressa dal Corboli. Con il vietare in maniera assoluta la costituzione di tribunali speciali, ci si discostava dal voto del prelado, il quale aveva proposto, invece, la possibilità che i tribunali speciali potessero essere costituiti; egli riteneva che “vi possono essere dei casi nei quali i Tribunali ordinari non bastino alla repres-

⁷⁶ A. ARA, op. cit., p. 202.

⁷⁷ A. MANNO, op. cit., p. 194.

⁷⁸ Il richiamo alla confessionalità dello Stato, sarà fatto indirettamente all’art. 25, che recitava: “[...] la professione della Religione Cattolica, [...] [è] condizione necessaria pel godimento dei diritti politici nello Stato”.

⁷⁹ Lo Statuto toscano, iniziava nel Titolo preliminare col dire: “Sono costituiti e dichiarati istituzioni della Toscana un Senato ed un Consiglio generale”, e similmente, lo Statuto pontificio: “Il S. Collegio dei cardinali, elettori del Sommo Pontefice, è senato inseparabile del medesimo”.

sione di una qualità di delitti che in qualche parte dello Stato si rendano straordinariamente frequenti e mettano in pericolo la tranquillità pubblica”⁸⁰. Comunque, afferma amaramente il Demarco, si “lasciava sussistere [nella Carta] tutti i tribunali ordinari, e perciò anche il sant’Uffizio”⁸¹, per cui, almeno nello “spirito” il Corboli era stato ascoltato. In ogni caso, al fine di comprendere pienamente l’idea del sistema giudiziario presente nell’urbinate, non si possono tralasciare altre due considerazioni; la prima che, si chiedeva sì, dal prelato alla commissione, la possibilità di istituzione di tribunali speciali, ma era pur vero che ciò non era lasciato all’arbitrio del potere esecutivo, bensì “mi parrebbe potersi aggiungere - evidenziava subito il Corboli nel suo parere espresso il 13 marzo - che i Tribunali straordinari non saranno istituiti se non in forza di una legge”⁸², col consenso, dunque, anche della Camera elettiva. E’ evidente poi l’intenzione di porre sotto controllo il potere esecutivo - e passiamo così alla seconda considerazione - attuando così una tripartizione classica dei poteri dello Stato; ciò si evince pure dal fatto, che fu lo stesso monsignore a far aggiungere nello Statuto come “sebbene ogni giustizia emani dal sovrano ed è in suo nome amministrata, l’ordine giudiziario, nondimeno, è indipendente nell’applicazione delle leggi ai casi speciali”⁸³, disposizione questa pedissequamente introdotta dalla Commissione all’art. terzo della Carta nelle Disposizioni Generali.

Pienamente accolto, invece, l’invito del Corboli diretto a garantire la libertà personale, fortemente sentita dal prelato che, non per nulla, era stato l’Autore⁸⁴ di quell’*Editto del perdono*, con cui papa Mastai aveva aperto il suo pontificato nel 1846. L’art. 6, infatti, statuiva che l’arrestato in flagranza

⁸⁰ A. MANNO, op. cit., p. 198.

⁸¹ D. DEMARCO, *Pio IX e la rivoluzione romana del 1848*, Modena, 1947, p. 50.

⁸² A. MANNO, op. cit., p. 198.

⁸³ A. MANNO, op. cit., p. 200.

⁸⁴ Sul fatto che il testo dell’Amnistia concessa da Pio IX fu elaborato dal Corboli Bussi, per tutti vedi: P. PIRRI, “L’amnistia di Pio IX nei documenti ufficiali”, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, 1954, p. 221, che afferma come “il celebre Editto [fosse] dovuto all’abile penna di Corboli Bussi”.

dovesse essere consegnato all'autorità competente entro 24 ore, andando, dunque, addirittura oltre a quanto vergato dal monsignore, che così si esprimeva: "Considerando esser cosa di stretta giustizia che nessun inquisito, mentre può essere innocente, subisca una pena gravissima qual è, in ogni modo, la privazione della libertà [...], umilmente proporrei che ogni inquisito dovesse nel termine di tre giorni o esser dimesso, o veder iniziato il suo processo"⁸⁵.

Il capoverso dell'art. 8, vedeva ugualmente inserita nella Carta, la tesi del Corboli, già più sopra esaminata, secondo la quale, pur lasciando intatto il principio dell'immunità reale ecclesiastica, per le ragioni suesposte, il papa sanzionando le leggi sui tributi sanciva una speciale deroga, così che, in teoria, si aveva immunità ma - grazie al sottile *escamotage* ideato dal Corboli Bussi -, in concreto, soggezione al regime tributario ordinario.

Un successo della linea esternata da Corboli, era pure il contenuto dell'art. 11, che aboliva la censura politica preventiva. La *ratio* addotta dal monsignore a tale soppressione, era inoppugnabile; scriveva infatti egli che, qualora la stampa, su cose politiche, "rimarrà soggetta a leggi preventive, la revisione sarà un continuo soggetto di molestia pel Governo; perchè, o le Potenze⁸⁶ straniere o i Cattolici dei vari Paesi, imputeranno al Governo le ignoranze e le negligenze che nei revisori, meglio scelti, l'esperienza ha già dimostrato essere inevitabili, [senza contare, poi che] [...] non sarebbe difficile il citare esempi di libri pubblicati in Roma, con approvazione ecclesiastica, che hanno poi meritato una condanna [...] e se questi esempi si sono disgraziatamente veduti in tempi in cui poco si stampava e in cui, per conseguenza, era più facile che la diligenza dei revisori non fosse ingannata e sorpresa; molto più frequenti possono temersi, in un tempo in cui tanto si stampa e con tanta fretta, [...] [badando bene che, a tali consigli, si era giunti] non per adulare alle tendenze liberali del secolo, ma per la dignità della Chiesa"⁸⁷. Come commenta il Levefre, infatti, "di fronte ad un così deciso

⁸⁵ A. MANNO, op. cit., p. 197.

⁸⁶ Si pensi alle lamentele più volte presentate dall'ambasciatore austriaco a Roma, Conte di Lutzow, in ordine a quanto appariva sui giornali, denigratorio per lui e per il Paese che rappresentava. Per questo, vedi A. ARA, op. cit. .

⁸⁷ A. MANNO, op. cit., p. 197.

e crescente sviluppo dell'attività giornalistica, il regime legale vigente⁸⁸ nei primi mesi del '48 doveva [...] apparire del tutto anacronistico e inadeguato. Tanto valeva accedere al principio della stampa sciolta da ogni vincolo di censura, e solo sottoposta ad una legge repressiva, che si limitasse, cioè, a stabilire i limiti e i divieti che la stampa avrebbe dovuto rispettare spontaneamente, e la cui non osservanza sarebbe stata successivamente punita a norma di legge⁸⁹.

“Richia[merci] l'attenzione sopra i pubblici spettacoli, la moralità dei quali è contemplata anche dalla Costituzione di Napoli nello stesso articolo che tratta della stampa”⁹⁰. Così si spiegava il Corboli per chiedere la censura per gli spettacoli teatrali, che sarà sanzionata dallo Statuto pontificio all'art. 12, ed una tale richiesta, anche in uno spirito moderato ed aperto, “innovatore” come il Corboli Bussi non deve meravigliare. Del resto, anche il Regno delle due Sicilie, aveva introdotto una tale disposizione sugli spettacoli, al fine di evitare “sconvenienze” pure nei confronti del sovrano, oltre che della religione⁹¹. Dunque, con una tale norma, si garantiva la tutela della morale pubblica che la religione cattolica professa.

Chiusa la parte sulle Disposizioni Generali, nel titolo “Dell'Alto

⁸⁸ All'ascesa al trono di Pio IX, la legislazione sulla stampa presente nello Stato pontificio, era quella emanata nel 1825 dal cardinale Zurla, Vicario generale di Roma, con un suo editto. Data l'anacronisticità nonché complessità e severità di queste disposizioni, precedenti ben sei successivi controlli per ogni scritto che dovesse essere pubblicato, Pio IX, - già da anni favorevole alla concessione di una moderata libertà di stampa - promulgò il 15 marzo 1847 l'editto sulla stampa, anch'esso - pare - opera di mons. Corboli Bussi, e con il quale si “poneva lo Stato pontificio all'avanguardia rispetto agli altri Stati italiani” [G. MARTINA, *Pio...*, op. cit., p. 125].

⁸⁹ R. LEVEFRE, “Le riforme di Pio IX e la libertà di stampa”, in *Studi romani*, 1955, p. 683.

⁹⁰ A. MANNO, op. cit., p. 195.

⁹¹ L'art. 30 della Costituzione napoletana recitava infatti: “[...] A garantire preventivamente la moralità de' pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita”. Si deve evidenziare, poi, che nel sentimento dell'epoca una tale disposizione non faceva particolare scalpore, rientrando pienamente nel concetto di uno Stato che doveva garantire la moralità propria della vita collettiva.

Consiglio e del Consiglio dei Deputati” era il diciassettesimo articolo ad essere nuovamente forgiato sulla scorta del parere scritto dal Corboli Bussi, assertore che le sedute di un parlamento avvenissero pubblicamente⁹² e che, comunque, una legge avesse regolato (o per la pubblicità o per la segretezza) la materia. Si prevedeva, infatti, all’art. 17 la pubblicità delle sedute. “Mi sembrerebbe opportuno - vergava il prelato - di non lasciare indeterminato e ad arbitrio dei futuri consigli un punto gravissimo quale è quello che le votazioni siano segrete o palesi. [...] E la storia di quanto è, recentemente, accaduto nella compilazione del Regolamento per la Consulta di Stato, può mostrare in qual senso la questione sarebbe risolta se il Governo, invece di preoccuparla nello Statuto fondamentale, la riservasse ai Consigli”⁹³. Il riferimento del Corboli era evidentemente rivolto a quelle vivaci discussioni⁹⁴ che, appena nell’autunno precedente, avevano infiammato l’aula dell’organo consultivo, dividendo nettamente gli schieramenti, cosa che, giustamente, sembrava più che mai opportuno evitare al Corboli, in un’ora tanto difficile per lo Stato papale, risolvendo, alla radice, la tanto dibattuta questione: pubblicità, consona ad un sistema elettivo.

Particolarmente significativo, ancorché non totalmente accolto, l’intervento che Corboli Bussi fece circa la composizione delle due camere, l’Alto Consiglio e la Camera dei deputati. Circa il primo consesso, il Corboli chiedeva che, fra gli eleggibili, non si “dove[ss]e] omettere [la categoria] [...] dei Cardinali Statisti”⁹⁵. Dico statisti perchè, per quanto mi sembra di

⁹² Cfr.: A. MANNO, op. cit., p. 131.

⁹³ A. MANNO, op. cit., p. 195.

⁹⁴ Solo a prima vista la questione poteva essere considerata meramente tecnica; “la pubblicità rendeva il nuovo organo [la Consulta, cioè], un piccolo parlamento; la segretezza lo faceva rimanere, come era nei propositi del Pontefice, il consiglio del Principe” [A. ARA, op. cit., p. 67].

⁹⁵ Il termine “statista” deve intendersi come “nativo dello Stato pontificio” [cfr.: G. MARTINA, *Pio...*, op. cit.]. Si riteneva, infatti, che i cardinali nativi dello Stato romano, la maggioranza allora nel Sacro collegio, fossero i soli a poter trattare di diritto la materia del governo temporale, riguardando la loro stessa terra d’origine, quando invece, i membri provenienti da altri Stati, avrebbero potuto disinteressarsi della sorte dello Stato temporale. Questa discussione sulla presenza di cardinali stranieri nel Sacro collegio, era stata molto dibattuta durante i lavori preparatori della Statuto pontificio, da parte degli ambienti moderati.

ricordare, anche nell'antico Concistoro, solamente gli Statisti trattavano gli affari dello Stato"⁹⁶. Probabilmente, qui il Corboli traeva spunto da quella sua primiera risoluzione, che solo i cardinali avessero composto la camera Alta, poi abbandonata coll'evolversi del tempo e le critiche sorte⁹⁷, ed ora motivata con una ragione particolarmente pratica: "Credo poi necessario che qualche Cardinale sieda nell'Alto Consiglio - spiegava il prelado - se altro non fosse per poter opportunamente rappresentare, in concistoro, le discussioni occorse nel corpo legislativo"⁹⁸. Ovvio riferimento, quest'ultimo, al fatto che il Sacro Collegio avrebbe costituito il senato inseparabile del sovrano, e che avrebbe deliberato in segreto. Ma, la proposta, fu respinta, forse per timore di creare quell'assemblea "mista" dai più osteggiata e malvista. Accolta, invece, la proposta per cui la camera dei deputati dovesse essere composta nel numero, "sulla base approssimativa di un deputato per ogni trentamila anime"⁹⁹, anziché quarantamila, come originariamente

⁹⁶ A. MANNO, op. cit., pp. 195-196.

⁹⁷ Decisamente contrari alla soluzione che avrebbe voluto il Sacro collegio quale Camera Alta, sono fra gli altri Pellegrino Rossi e Marco Minghetti. L'ambasciatore francese, nei suoi dispacci al Guizot, ritiene che, così facendo, il Collegio cardinalizio si trasformerebbe in un corpo politico, con tutte le conseguenze nefaste che, data la sua peculiare natura, ne conseguirebbe. Così, ad es., il papa, per superare le obiezioni della Camera Alta, potrebbe nominare nuovi cardinali a lui favorevoli - un po' sul sistema delle <<inornate>> che sarà utilizzato nel Regno d'Italia - onde ottenere la maggioranza nelle votazioni, ma questi eminentissimi, poi, sarebbero anche partecipi della elezione del nuovo Pontefice, e, essi stessi, potrebbero essere eletti al soglio di Pietro: come si potrebbe, allora, in tale occasione, prescindere da correnti politiche nell'eleggere il successore di Pietro, il rappresentante di Cristo in terra? Anche il Minghetti, parla decisamente contro una tale soluzione. "Io mi sforzai di mostrare - scriveva appunto il Minghetti - che il Collegio dei Cardinali, avendo un'autorità ecclesiastica dirimpetto a tutto il mondo cattolico, sarebbe rimpicciolito nell'angusta cerchia degli affari politici di un piccolo Stato; che la sua composizione, essendo cosmopolita non ne avrebbe la competenza; che il dibattito politico avrebbe menomato la dignità e l'ossequio verso i Cardinali [...]; che, insomma, tanto più la Religione si sarebbe elevata negli animi, quanto meno i suoi ministri entrassero nelle vicende politiche" [M. MINGHETTI, *I miei ricordi*, pp. 330-331].

⁹⁸ A. MANNO, op. cit., p. 196.

⁹⁹ Statuto Pontificio, art. 22.

previsto. Il Corboli, aveva proposto tale abbassamento, “giacchè, quanto meno è numeroso un Corpo legislativo, tanto più facilmente può essere dominato dalle passioni. Inoltre, quanto più grandi sono le distanze da cui gli elettori debbono concorrere, tanto meno pronti saranno ad andare alle elezioni i tranquilli cittadini, che non si muovono per passioni politiche, e perciò tanto maggiore sarà il pericolo che le elezioni siano dominate da uno spirito di fazione”¹⁰⁰. E’ evidente che, in tali considerazioni, Corboli prende le mosse da quello che è un suo basilare convincimento già evidenziato, e cioè che la gran parte della popolazione dello Stato, non abbia ancora la maturità politica per comprendere il valore del voto, e per cui è mal disposta ad abbandonare i propri affari, per esprimere nell’urna l’interesse collettivo. Da aggiungere, poi, che qui, la paura mostrata dall’urbinate, più che motivata dal uno spirito conservatore, come alcuni potrebbero addurre, sembra invece alimentata dall’animo estremamente moderato del Corboli, il quale vuole evitare che, le fazioni estreme, possano conquistare il predominio: i *moderati*¹⁰¹, devono continuare a condurre il gioco politico-riformatore italiano.

Richiamandosi forse alla costituzione napoletana, era stato sempre Corboli Bussi a far aggiungere al trentesimo articolo dello Statuto fondamentale pontificio, che i deputati, sebbene fosse garantita la loro inviolabilità per le opinioni e i voti proferiti durante il mandato nell’esercizio delle loro attribuzioni, ed il relativo divieto di incarcerazione, potevano comunque essere arrestati in caso di delitto flagrante¹⁰².

¹⁰⁰ A. MANNO, op. cit., p. 196.

¹⁰¹ “I moderati prendevano a modello delle loro rivendicazioni politiche il sistema costituzionale inglese o la carta elargita da Luigi XVIII al suo ritorno in Francia. Per essi la partecipazione al Governo doveva limitarsi ai soli ceti abbienti (gli unici, a loro giudizio, capaci per cultura e tradizioni famigliari di ricoprire pubblici uffici e salvaguardare l’ordine sociale) anche se a tutti i cittadini doveva essere riconosciuta l’uguaglianza civile” [A. DESIDERI, *Storia e storiografia*, Messina-Firenze, 1987, vol. II., p. 336]. Fondamentale, poi, è evidenziare che, per i moderati, il metodo con cui attuare queste innovazioni, era quello riformatore e legalitario, con trattative o, comunque, guerra regolare, e non segreta congiura e rivolta.

¹⁰² “Dove si proibisce l’arresto dei membri dei due Consigli, mi parrebbe necessario, secondo l’esempio di varie costituzioni, di eccettuare il caso di flagrante delitto” [A. MANNO, op. cit., p. 198].

Anche nell'art. 33, la linea del Corboli era accolta; il monsignore aveva sostenuto che, dopo aver reso genericamente competenti i consigli su tutte le materie, si sarebbe statuito su quali avevano delle limitazioni, anziché dare la competenza solo su materie tassativamente elencate, onde non vincolare eccessivamente gli organi legislativi. Ed infatti, l'art. 33 prevede che "tutte le leggi in materie civili, amministrative, e governative, sono proposte, discusse e votate nei due Consigli, comprese le imposizioni di tributi e declaratorie che abbiano forza di legge". E, in ordine alla discussione, era stato sempre il Bussi, a volere che all'art. 35, fosse indicato "come nell'art. 56 dello Statuto toscano¹⁰³, che le proposte dei Ministri¹⁰⁴ sono discusse prima di quelle che provengono dai Consigli legislativi"¹⁰⁵.

Nel dispositivo dell'art. 36, che era la chiave di volta dell'intero Statuto, in cui si tentava di tracciare la sottile linea di divisione fra "potere spirituale" e "potere temporale", elencando le materie in cui i Consigli non potevano legiferare, non era stata accolta la geniale formulazione esposta

¹⁰³ Lo Statuto toscano, recitava: "Le proposte del governo saranno prima di ogni altra discusse e votate dall'assemblea", senza espressamente prevedere l'iniziativa legislativa da parte delle camere.

¹⁰⁴ E' evidente, con tale disposizione, il volere creare una linea preferenziale per l'approvazione dei provvedimenti imposti dal ministero, e ciò anche al fine di garantire quella maggiore rapidità che, specie in determinati affari, l'attività governativa abbisogna, già appesantita, nello Statuto pontificio, dalla presenza di tre organi collegiali (Alto Consiglio, Consiglio dei Deputati, Senato/Collegio Cardinalizio) che dovevano approvare ogni proposizione. Non per nulla, numerose critiche al sistema <<tricamerale>> che si era andato creando, erano state portate da più parti; Sterbini, dalle pagine romane del *Contemporaneo* del 2 marzo 1848, iniziava con il dire che, uno dei principali difetti di tutti i sistemi parlamentari, è la lentezza con cui vengono prese le decisioni. Si consideri, poi, sottolinea lo Sterbini, che nello Stato della Chiesa la lentezza nel procedere ad ogni decisione è cronica e a tutti ben nota. Dunque, questi due atti uniti porterebbero a far sì che il parlamento romano vedrebbe il difetto della lentezza del suo operare ingigantirsi. Il creare, continua poi l'Autore, tre camere, provocherebbe anche la necessità che tre consessi diano un parere favorevole, prima che il sovrano sanzioni una legge. Orbene, cosa accadrebbe se il papa non volesse dare questa sanzione dopo che tre assemblee abbiano approvato il testo legislativo? La popolarità - così cara a Pio IX - andrebbe a scemare, ed il papa si metterebbe solo contro tutti.

¹⁰⁵ A. MANNO, op. cit., p. 196.

dal Corboli. Con essa si chiedeva di elencare espressamente le materie miste, senza rifarsi ad una generica affermazione. Questa, invece, fu la linea della Commissione, forse per non volersi ora “impegolare” in questa chirurgica divisione¹⁰⁶, ovvero perchè, segretamente, essa sapeva in cuor suo che - se del caso - “un’interpretazione rigorosa della disposizione [come da essa formulata] avrebbe veramente ridotto al nulla la competenza assembleare”¹⁰⁷, e lasciato dunque mano libera al governo ecclesiastico.

Il Corboli, si era già espresso, affinchè l’assemblea legislativa non avesse trattato le questioni internazionali riguardanti la religione, e l’art. 38 dello Statuto riprese tale volontà, non essendo “superfluo l’aggiungere [...] un articolo nel quale si dichiarasse anticostituzionale qualunque allusione che i medesimi Consigli, o un membro di essi, facessero alle relazioni religiose del Capo della Chiesa con le Potenze o Nazioni Cristiane”¹⁰⁸. Da evidenziare, però che, almeno espressamente, non era prevista nè la nullità di un eventuale atto in tal senso, nè una punizione, così che, l’articolo, fungeva da <<motivazione>> agli occhi del mondo, per il rifiuto della sanzione da parte del sovrano, (condizione per l’efficacia di ogni disposizione), oltre che da chiaro monito politico per le due camere.

Al fine di non rallentare troppo l’attività parlamentare in un sistema che mostrava *in nuce* tutti i caratteri per un procedere lento nelle deliberazioni, il Corboli riuscì a far inserire nella Carta, all’art. 44, che solo in caso di rigetto da parte di un Consiglio o di rifiuto della sanzione sovrana, la proposta non potesse più essere discussa in quella sessione, ritenendo “eccessiva la clausola che - scrive appunto il prelati - se uno dei due Consigli modifica [meramente] la proposta votata dall’altro, questa non si possa riprodurre nel corso della sessione”¹⁰⁹. Pertanto, in caso di semplice modifica, in quella stessa sessione l’altro Consiglio poteva ridiscutere la questione.

¹⁰⁶ Oltretutto, dai più ritenuta pressochè impossibile, dato che, nello Stato della Chiesa, quasi ogni materia era stata regolata in maniera strettamente unita alla religione.

¹⁰⁷ A. ARA, op. cit., p. 226.

¹⁰⁸ A. MANNO, op. cit., p. 195.

¹⁰⁹ A. MANNO, op. cit., p. 199.

Anche l'art. 49 era dovuto al Corboli. Infatti, era stato egli ad individuare il meccanismo per quella che, negli Stati laici, si sarebbe chiamata "lista civile". Infatti, la somma di seicentomila scudi all'uopo prevista, quando "la manutenzione della corte di qualsiasi principotto germanico¹¹⁰ costa molto di più"¹¹¹, veniva inserita automaticamente in ogni bilancio preventivo dello Stato, e si considerava "di pieno diritto [...] sempre per approvata e sanzionata"¹¹². Così facendo, s'era superata una di quelle "difficoltà" che a detta del Corboli potevano impedire la concessione di un sistema rappresentativo nello Stato papale.

"Mi parrebbe necessario dire, assolutamente, che il Gran consiglio elettivo è sciolto, di diritto, al momento stesso della morte del sovrano, e il successore ne convoca uno dentro un determinato tempo, e che l'Alto Consiglio non può in alcun modo adunarsi mentre è sciolto il Consiglio elettivo, come si trova espresso all'art. 41 dello Statuto toscano. Nè siffatta disposizione sarebbe nuova nei Governi costituzionali, trovandosi anche nella Costituzione inglese"¹¹³. Con queste parole, il Corboli <<umiliava>> alla commissione la soluzione da adottarsi, durante il tempo della Sede vacante. La preoccupazione che spingeva a tali disposizioni, era evidente: il timore che durante il vuoto al vertice dello Stato pontificio, - in questa che è una monarchia a carattere elettivo -, la camera, specie quella elettiva, avesse potuto sovvertire l'ordine statutale. In realtà, però, il consiglio del Corboli, venne accolto parzialmente, in quanto si preferì sospendere le sedute di ambedue i consessi, tanto l'Alto consiglio [come proposto dal Corboli] quanto la Camera elettiva - che il Corboli avrebbe voluto sciolta - , creando,

¹¹⁰ Qui il Pelczar, sembra dimenticare le condizioni di grande povertà ed arretratezza in cui versavano le popolazioni dello Stato papale, prive di una florida economia, quando invece, negli stati che formeranno la futura Germania, la situazione finanziaria era assai più florida.

¹¹¹ G.S. PELCZAR, *Pio IX*, Torino, 1908, p. 353.

¹¹² Statuto pontificio, art. 49.

¹¹³ A. MANNO, op. cit., p. 196.

comunque, certo non poche difficoltà al procedere dei corpi legislativi. La lunga durata dei conclavi, nonché, molte volte, il rapido succedersi di diversi papi, avrebbe paralizzato per lunghi tempi l'attività dei Consigli.

Era sempre il Corboli, poi, l'ispiratore della successiva norma, l'art. 58, dello Statuto, che recepiva totalmente il voto indirizzato alla commissione cardinalizia. "Mi sembra contrario - scrive l'urbinate - ai diritti del S. Collegio il dichiararsi che, nel tempo della Sede vacante, i Ministri continuano, senz'altro le loro funzioni [...]. Le Costituzioni Apostoliche sopra la Sede vacante danno al S. Collegio il diritto di confermare Ministri, di dar loro per Capo e Presidente il Segretario del Sacro Collegio, ossia del Conclave, e di ricever il giuramento di fedeltà come lo ricevono i nuovi sovrani"¹¹⁴. Del resto, Corboli era particolarmente esperto in tale materia, essendo stato egli il Segretario del conclave nell'elezione di Pio IX, appena due anni prima.

Mons. Corboli Bussi, avrebbe voluto che l'esistente Consulta, entrata in funzione giust' appena l'autunno prima, fosse trasformata in quel Consiglio di Stato, previsto nella Carta pontificia agli art. 62 e 63. In vero, anche se vennero accolti i suoi voti, che indicavano le funzioni che il nuovo organismo avrebbe dovuto svolgere, cioè "lo studiare e preparare i progetti di legge che poi il Ministero adotta e propone ai Consigli legislativi, e, inoltre, riunirsi in lei le funzioni di Gran corte dei Conti per la revisione dei Consultivi"¹¹⁵, si preferì non attuare questa <<trasformazione>> e procedere alla creazione di un organo totalmente nuovo. Infatti "vi è una differenza netta fra la Consulta di Stato ed il consiglio. Se è vero che sono entrambi organi consultivi, destinati ad aiutare il Governo pontificio nello svolgimento delle sue funzioni e delle sue attività, non si deve dimenticare che, proprio per il fatto che, con l'emanazione dello Statuto, si era proceduto alla creazione di un organo completamente nuovo e pienamente svincolato dalla precedente Consulta, si è qui in presenza di qualche cosa di istituzionalmente diverso. E anche quelli che come monsignor Corboli Bussi

¹¹⁴ A. MANNO, op. cit., p. 196.

¹¹⁵ A. MANNO, op. cit., p. 195.

volevano trasformare la Consulta in un vero e proprio Consiglio di Stato, per utilizzarne le strutture e l'organizzazione nel quadro del nuovo Statuto fondamentale, si rendevano conto, però, che bisognava farne qualcosa di nuovo¹¹⁶, segno questo che ne sentivano in pieno la differente funzione¹¹⁷.

6. Conclusioni

Come risulta, dunque, in conclusione di questa analisi, peraltro legata agli interventi più significativi del Corboli nella redazione dello *Statuto fondamentale per il Governo temporale degli Stati della Chiesa*, il contributo che il nostro urbinato venne a dare fu significativo e aldilà del *Proemio*, tutto sua opera, ben 20 proposte di modifica su 37 che egli propose, furono accolte, così che sui 69 articoli di cui si compose il testo, oltre 25 furono o influenzati, o dovuti o comunque emendati da mons. Giovanni Corboli Bussi che, dunque, sino all'ultimo fu convinto assertore della possibilità che, negli Stati papali, si potesse realizzare un compiuto sistema rappresentativo. Negli appunti da lui vergati per la realizzazione delle "Mie memorie" evidenziava appunto l'opinione del Rosmini che voleva il papa, in "dicembre [1848] e gennaio 1849 [...] dispostissimo a conservare lo Statuto"¹¹⁸, e ciò addirittura alcuni mesi dopo la fuga da Roma a Gaeta nottetempo.

Il milleottocentoquarantotto italiano ed europeo travolse però tutto, e la restaurazione che ne seguì, fece dimenticare anche il breve periodo in

¹¹⁶ Scrive ancora il Ghisalberty che, "infatti, a ben guardare la Consulta di Stato, ci si rende subito conto che essa non aveva un troppo definito carattere consultivo: oscillava tra un Consiglio di Stato di tipo e di modello napoleonico ed una specie di istituzione politica, di supremo organo dello Stato al di sopra delle istituzioni amministrative" [C. GHISALBERTI, op. cit., p. 62].

¹¹⁷ C. GHISALBERTI, "Il Consiglio di Stato di Pio IX", in *Studi Romani*, 1954, p. 62.

¹¹⁸ A. MANNO, op. cit., p. 309.

cui la forma rappresentativa¹¹⁹ di governo era stata realizzata negli Stati della Chiesa. Del resto, lo stesso Corboli Bussi, messo oramai in disparte dal nuovo Segretario di Stato, card. Antonelli, fiaccato nel fisico da una lunga malattia, amareggiato quanto isolato, non poté nemmeno salutare Pio IX al suo ritorno a Roma dall'esilio. Si spense, infatti, all'età di 37 anni il 30 luglio 1850.

¹¹⁹ Sulla impossibilità che una tale forma potesse sopravvivere nello Stato pontificio, vedi il netto giudizio negativo di D. ZANICHELLI, *op. cit.* .

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AQUARONE A., *Le Costituzioni italiane*, Milano, 1958.
- ARA A., *Lo Statuto fondamentale della Chiesa. Contributo ad uno studio delle idee costituzionali nello Stato pontificio nel periodo delle riforme di Pio IX*, Milano, 1966.
- BERLUTI A., *Lo Statuto Fondamentale per il governo temporale degli Stati della Chiesa. 14 marzo 1848*, Tesi di Laurea discussa alla Facoltà di Giurisprudenza, Urbino, A.A. 1994-1995, relatore Prof. Lamberto Pansolli.
- CANDELORO G., *Storia dell'Italia moderna*, Milano, 1994.
- CLAUDI G.M.-CATRI L., *Dizionario storico biografico dei marchigiani*, Ancona, 1992.
- CORTESE N., *Le costituzioni italiane del 1848-'49*, Napoli, 1954.
- DEMARCO D., *Pio IX e la rivoluzione romana del 1848*, Modena, 1947.
- DESIDERI A., *Storia e Storiografia*, Messina-Firenze, 1987.
- *Dizionario Biografico degli italiani*, Roma, 1983.
- *Enciclopedia Italiana*.
- FARINI L.C., *Lo Stato Romano dal 1815 al 1850 secondo Luigi Carlo Farini*, Firenze, 1853.
- GAUDEMET J., *Il diritto canonico*, Torino, 1991.
- GHISALBERTI A.M., *Nuove ricerche sugli inizi del pontificato di Pio IX e sulla Consulta di Stato*, Roma, 1939.
- GHISALBERTI C., "Il Consiglio di stato di Pio IX", in *Studi Romani*, 1954.
- LEFEVRE R., "Le riforme di Pio IX e la libertà di stampa", in *Studi Romani*, 1955.
- LODOLINI A., "Il parlamentino liberale della Consulta di Stato pontificio (1847)", in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1955.
- MANNO A., *L'opinione religiosa e conservatrice in Italia dal 1830 al 1850 ricercata nelle corrispondenze e confidenze di Monsignor Giovanni Corboli Bussi*, Torino, 1910.
- MARTINA G., *Pio IX (1846-1850)*, Roma, 1974.

- MINGHETTI M., *Miei ricordi*, Torino, 1888-1890.
- PELCZAR G.S., *Pio IX*, Torino, 1908.
- PIRRI P., “L’ammnistia di Pio IX nei documenti ufficiali”, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, 1954.
- PIRRI P., “La politica unitaria di Pio IX dalla lega doganale alla lega italica”, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, 1948.
- PIRRI P., “Rapporti di Mons. Corboli Bussi dal quartiere generale di Carlo Alberto (Aprile 1848)”, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, 1950.
- POLIDORI L.F., *Sulla necessità di uno Statuto rappresentativo negli Stati pontifici*, Firenze, 1848.
- WOLLEMBORG L., “Lo Statuto pontificio nel quadro costituzionale del 1848”, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1935.
- ZANICHELLI D., “Lo Statuto fondamentale pel Governo temporale degli Stati della Chiesa”, in *Rivista storica del Risorgimento italiano*, 1895.

ARCHIVI

Biblioteca Centrale Universitaria di Urbino, Fondo del Comune.